

SEAC RISPONDE

QUESITO

049

SETTORE

Imposte dirette

Beni strumentali nuovi acquistati nel 2019 e interconnessi nel 2020

Un'impresa ha acquistato nel 2019 un bene strumentale nuovo avente le caratteristiche per fruire maggiorazione relativa all'iper ammortamento. Il bene è stato interconnesso al sistema informativo aziendale nel 2020. Considerato che il bene risulta interconnesso nel 2020, l'impresa può fruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali?

La risposta è negativa. Infatti, il bene non può fruire del credito d'imposta sugli investimenti di cui alla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in quanto l'investimento è stato effettuato prima dell'1.1.2020. Con riferimento alla maggiorazione dell'iper ammortamento i beni, oltre alle altre caratteristiche, devono rispettare il requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In particolare, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, per i beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) vanno tenuti in considerazione tre momenti temporali: il periodo di effettuazione dell'investimento che rileva ai fini della spettanza della maggiorazione, il periodo di entrata in funzione del bene che rileva ai fini della decorrenza della fruizione del maxi ammortamento o, se si verifica nel medesimo periodo l'interconnessione, dell'iper ammortamento e infine l'interconnessione che risulta essenziale per la spettanza dell'iper ammortamento.

Nel caso in cui l'interconnessione si verifichi in un periodo successivo il bene, nelle more dell'interconnessione, può fruire temporaneamente del maxi ammortamento. Di conseguenza, nel caso prospettato si ritiene che il bene entrato in funzione nel 2019 ha potuto beneficiare per tale anno del maxi ammortamento e dal 2020, a seguito dell'interconnessione, dell'iper ammortamento, a nulla rilevando che in tale anno la disciplina non sia più in vigore.

QUESITO

050

SETTORE

Imposte dirette

Utilizzo “bonus canoni locazione” 2021 e autorizzazione UE

Per utilizzare in compensazione tramite il mod. F24 il credito d'imposta locazioni previsto per il 2021 dall'art. 4, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione UE?

La risposta è negativa. Nell'ambito del DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, fra le misure agevolative introdotte a seguito dell'emergenza COVID-19, è stata prevista l'estensione del periodo di applicabilità ai mesi da gennaio a maggio 2021 del c.d. “bonus canoni di locazioni”, pari al 60% dei canoni di locazione pagati da un'impresa per l'utilizzo di immobili non abitativi ai fini dell'esercizio dell'attività, da utilizzare in compensazione tramite il mod. F24.

La nuova disposizione di riferimento (art. 4) non subordina la fruizione del bonus all'autorizzazione della Commissione UE, a differenza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 77, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” che subordinava l'utilizzo del bonus riferito al mese di giugno 2020 e l'estensione dello stesso fino al 31.12.2020 per le imprese turistico-ricettive alla preventiva autorizzazione UE.

QUESITO

051

SETTORE

Reddito d'impresa

Rivalutazione beni e imprese in contabilità semplificata

Una snc in contabilità semplificata può procedere con la rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal c.d. “Decreto Agosto”? Se sì, in assenza del bilancio, come va coordinata la tassazione della riserva di rivalutazione in caso di distribuzione e il versamento dell'imposta sostitutiva del 10% dovuta per il relativo affrancamento?

L'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” prevede a favore dei soggetti IRES di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR (società di capitali e enti commerciali) la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019, ancora presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020.

Il comma 7 del citato art. 110, richiama, tra l'altro, l'art. 15, Legge n. 342/2000. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.4.2017, n. 14/E, per effetto di tale richiamo “*sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata*”. Per tali soggetti il requisito dell'iscrizione dei beni suscettibili di rivalutazione nel bilancio al 31.12.2019 è rispettato verificando che i beni risultino iscritti nel registro dei beni ammortizzabili alla predetta data.

La rivalutazione dei beni per le imprese in contabilità semplificata è possibile soltanto con effetto fiscale e pertanto richiede il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%.

Considerato che le imprese in contabilità semplificata non iscrivono alcuna riserva di rivalutazione, non si configura la questione né della distribuzione, né della tassazione di detta riserva. La rivalutazione risulta quindi “appetibile”, non dovendo valutare l'affrancamento della riserva di rivalutazione e quindi il versamento dell'imposta sostitutiva del 10%.

Come per tutti i soggetti, la rivalutazione ha effetto con l'indicazione dell'imposta sostitutiva dovuta a rigo RQ100 del mod. REDDITI 2021 PF / SP.

Merita, infine, evidenziare che recentemente l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta 3.8.2021, n. 526, ha ribadito che l'apposito prospetto dal quale risultino il costo del bene e la rivalutazione effettuata va redatto su carta libera non essendo soggetto a “bollatura”.